

## REGOLAMENTO

### COMMISSIONI TEMPORANEE D'INDAGINE E SPECIALI

#### Art. 1 - Definizione e competenze

- 1) E' possibile istituire, su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali e col voto favorevole della maggioranza degli stessi, Commissioni Temporanee d'indagine e speciali.
- 2) Le Commissioni Temporanee d'indagine, nominate dal Consiglio Comunale su indicazione dei Capi-gruppo, vengono istituite qualora si ravvisi una grave irregolarità nell'attività amministrativa del Comune.
- 3) Le Commissioni Temporanee Speciali, nominate dal Sindaco su indicazione dei Capi-gruppo, vengono istituite con compiti di studio e di proposta su materie che interessino il Comune e che non siano competenza delle Commissioni Permanenti, nonché per la elaborazione e revisione dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.

#### Art. 2 - Nomina e durata delle Commissioni Temporanee

- 1) Il provvedimento di nomina designa:
  - a) l'oggetto dell'incarico;
  - b) il Coordinatore e il Segretario della Commissione;
  - c) il termine entro il quale la Commissione deve presentare relazione scritta al Consiglio Comunale; qualora tale data non venga rispettata, il Coordinatore dovrà presentare motivazione scritta durante la prima seduta del Consiglio Comunale, pena la decadenza dal ruolo di Coordinatore.
- 2) La Commissione è sciolta nel momento in cui il Consiglio Comunale, a maggioranza, ritiene soddisfacente la relazione presentata; gli atti sono consegnati, per la conservazione, all'archivio del Comune.
- 3) Se il Consiglio Comunale, a maggioranza, non ritiene soddisfacente la relazione presentata, può decidere di prorogare - per una sola volta - l'incarico assegnato; nel caso in cui anche la seconda relazione risulti insoddisfacente, il Consiglio Comunale procede alla nomina di una nuova Commissione.

#### Art. 3 - Convocazione e validità delle riunioni

- 1) L'avviso di convocazione è comunicato di norma cinque giorni prima della riunione; in caso di convocazione urgente, l'avviso può essere comunicato 48 ore prima. Gli avvisi di convocazione sono pubblicati all'albo pretorio.
- 2) Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei Commissari.

#### Art. 4 - Commissioni Temporanee d'indagine - Composizione

- 1) Le CTI, di nomina consiliare, sono composte esclusivamente da Consiglieri Comunali. Essi sono tanti quanti i Gruppi Consiliari. Per la decadenza dei Commissari vale quanto stabilito dall'art. 3 comma 5 del RCCP; per la procedura di voto vale quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del RCCP.  
Le riunioni delle Commissioni d'indagine non sono pubbliche.
- 2) Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza, all'interno dei nominativi indicati dai Capi-gruppo, il Coordinatore e il Segre-

tario della Commissione; coordinatore e segretario assumono le competenze riconosciute al Presidente e al Segretario delle CCP rispettivamente dagli artt. 5 e 7 del RCCP.

#### **Art. 5 - Commissioni Temporanee d'indagine - Prerogative**

1) La CTI ha diritto a:

- a) prendere visione degli atti afferenti o connessi all'oggetto dell'inchiesta;
- b) effettuare l'audizione di Amministratori e Tecnici Comunali, del Difensore Civico, dei Revisori dei Conti, Amministratori e Dirigenti delle Aziende e degli Enti nei quali il Comune ha propri rappresentanti, qualora ciò fosse necessario per l'indagine affidata;
- c) richiedere il consulto di tecnici esterni.

#### **Art. 6 - Commissioni Temporanee d'indagine - Obblighi**

1) I Commissari sono vincolati al segreto d'ufficio fino a quando il Consiglio Comunale discute la relazione inviatagli al termine delle operazioni di ispezione.

#### **Art. 7 - Commissioni Temporanee Speciali - Composizione**

1) Le CTS, nominate dal Sindaco su indicazione dei Capi-gruppo, possono essere composte sia da membri interni che esterni al Consiglio Comunale, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza tecnica necessari allo svolgimento dell'incarico.

2) Per la decadenza dei Commissari vale quanto stabilito dall'art. 3 comma 5 del RCCP; per la procedura di voto vale quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del RCCP.

3) La Commissione elegge a maggioranza al proprio interno il Coordinatore e il Segretario della Commissione; Coordinatore e Segretario assumono le competenze riconosciute al Presidente e al Segretario delle CCP rispettivamente dagli artt. 5 e 7 del RCCP.

#### **Art. 8 - Commissioni Temporanee Speciali - Prerogative**

1) La CTS ha diritto a:

- a) prendere visione di tutti gli atti afferenti o connessi all'oggetto della ricerca;
- b) chiedere il consulto di Amministratori, Tecnici Comunali, Difensore Civico, Revisori dei Conti, Amministratori e Dirigenti delle Aziende e degli Enti nei quali il Comune ha propri rappresentanti, tecnici esterni, qualora ciò fosse necessario per lo studio affidato.

#### **Art. 9 - Commissioni Temporanee Speciali - Pubblicità e Partecipazione**

- 1) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.
- 2) Valga quanto stabilito dall'art. 11 del RCCP.

#### **Nota**

Per quanto riguarda le Commissioni tecnico-consultive di cui si avvale l'Amministrazione Comunale, queste sono regolate da appositi Regolamenti cui si rimanda.